



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BUCCARELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 APRILE 2018

Disposizioni in materia di detrazione delle spese legali

ONOREVOLI SENATORI. - L'ordinamento vigente prevede la riparazione del danno patito per custodia cautelare ingiusta, per irragionevole durata del processo e per condanna ingiusta accertata in sede di revisione, oltre al gratuito patrocinio per i meno abbienti. Tuttavia, nessun presidio efficace è previsto per una imputazione ingiusta, rivelatasi infondata a seguito di sentenza definitiva di assoluzione. Ciò è tanto più vero per taluni casi di assoluzione, laddove è accertata l'assoluta estraneità dell'imputato al reato contestato o persino l'insussistenza di quest'ultimo, o la sua rilevanza penale al momento in cui fu commesso. In sede di esame della legge di stabilità 2016 è stato accolto come raccomandazione, in Commissione bilancio, l'ordine del giorno G/2111B/35/5 mediante il quale il Senato impegnava il Governo, a valutare, anche alla stregua di quanto previsto per la negoziazione assistita nel medesimo disegno di legge di stabilità, l'adozione delle più opportune iniziative finalizzate a prevedere che l'imputato assolto con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste, perché l'imputato non lo ha commesso, o perché il fatto non costituisce reato o ancora perché esso non è previsto dalla legge come reato, possa portare in detrazione una somma di denaro nella dichiarazione dei redditi fino ad un massimo da stabilire con legge, in merito alle spese legali sostenute per la difesa nel procedimento penale. Il presente disegno di legge -che dà seguito a quell'ordine del giorno e riprende il filo di una riflessione già avviata nella pre-

cedente legislatura dalla Commissione Giustizia con la predisposizione del testo unificato dei disegni di legge nn. 2153 e 2259 (che qui si ripropone, con alcune modifiche formali)- consente di portare in detrazione fino ad un massimo di euro 10.500 in relazione alle spese legali sostenute per la difesa nel procedimento penale dal quale l'imputato sia stato assolto definitivamente per le cause sopra descritte. Sono esclusi i casi di intervenuta depenalizzazione o amnistia successiva al momento in cui fu commesso il fatto penalmente rilevante, nonché i casi di assoluzione da uno o più capi di imputazione e di condanna per altri. Si prevede che la detrazione venga ripartita in tre quote annuali di pari importo e che debba essere giustificata con fattura emessa da parte del difensore con espressa indicazione della causale e dell'avvenuto pagamento, corredata dal parere di congruità del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati. All'onere derivante dal provvedimento, stimato in euro 12.000.000 per l'anno 2018 ed euro 25.000.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, a valere sull'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. In base alla presente proposta, peraltro aperta a contributi ed integrazioni, le spese necessarie alla tutela di un diritto inviolabile potranno quindi essere detratte fiscalmente, in una misura sostenibile per i conti pubblici,. Se ne auspica, pertanto un celere e positivo esame.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'imputato in un procedimento penale che sia stato assolto con sentenza passata in giudicato perché il fatto non sussiste, o per non aver commesso il fatto, o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, può detrarre dall'imposta sul reddito delle persone fisiche le spese legali sostenute per la difesa, fino alla concorrenza di euro 10.500.

2. La detrazione di cui al comma 1 è ripartita in tre quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata pronunciata la sentenza di assoluzione.

3. Ai fini della detrazione di cui al comma 1, le spese legali devono essere certificate da fattura rilasciata dal difensore, con espressa indicazione della causale e dell'avvenuto pagamento, corredata del parere di congruità del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano:

a) nelle ipotesi di concorso di reati, qualora sia stata pronunciata sentenza di assoluzione da uno o più reati e di condanna per altri;

b) nei casi di estinzione del reato per intervenuta amnistia o prescrizione;

c) nei casi di intervenuta depenalizzazione della condotta che costituiva il reato.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a euro 12.000.000 per l'anno 2018 e a euro 25.000.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte cor-

rente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.